

## Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 novembre 2006<sup>2</sup> sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visto l'articolo 28 della legge federale del 1<sup>o</sup> ottobre 2010<sup>3</sup> sugli impianti di accumulazione (LI<sub>MA</sub>);  
visto l'articolo 52a della legge del 22 dicembre 1916<sup>4</sup> sulle forze idriche;  
visto l'articolo 61 della legge federale del 30 settembre 2016<sup>5</sup> sull'energia;  
visto l'articolo 83 della legge federale del 21 marzo 2003<sup>6</sup> sull'energia nucleare;  
visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 2007<sup>7</sup> sull'approvvigionamento elettrico;  
visto l'articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 1963<sup>8</sup> sugli impianti di trasporto in condotta;  
visto l'articolo 42 della legge del 22 marzo 1991<sup>9</sup> sulla radioprotezione e  
visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997<sup>10</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

#### *Modifica di un'espressione*

*In tutta l'ordinanza l'espressione «Ufficio federale dell'energia» è sostituita con la sigla «UFE».*

#### *Art. 1 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza:

- a. dell'Ufficio federale dell'energia (UFE);
- b. delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate dell'esecuzione nel settore dell'energia (altri organi di esecuzione); e
- c. dell'organo di esecuzione.

#### <sup>4</sup> *Abrogato*

#### *Art. 2 Rinuncia agli emolumenti*

<sup>1</sup> Non vengono riscossi emolumenti per le procedure relative alla concessione di sussidi federali.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica alle procedure relative alla concessione di contributi per la prospezione e di garanzie per la geotermia.

#### *Art. 10 Emolumenti nel settore dell'energia in generale*

L'UFE e l'organo di esecuzione riscuotono emolumenti in particolare per:

- a. le informazioni secondo l'articolo 103 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza del DATA<sup>11</sup> sulla promozione della produzione di elettricità proveniente da energie rinnovabili;
- b. le autorizzazioni;
- c. il riconoscimento degli organismi di prova;
- d. le decisioni di misure relative al controllo a posteriori di impianti e apparecchi.

<sup>2</sup> RS 730.05  
<sup>3</sup> RS 721.10  
<sup>4</sup> RS 721.80  
<sup>5</sup> RS 730.0  
<sup>6</sup> RS 732.1  
<sup>7</sup> RS 734.7  
<sup>8</sup> RS 746.1  
<sup>9</sup> RS 814.50  
<sup>10</sup> RS 172.010  
<sup>11</sup> RS .....

*Art. 13c* Emolumenti nell'ambito delle convenzioni sugli obiettivi

I terzi incaricati dall'UFE secondo gli articoli 49 capoverso 1 lettere a e c e 51 capoverso 4 dell'ordinanza sull'energia del DATA riscuotono emolumenti per:

- a. l'elaborazione della proposta per una convenzione sugli obiettivi con le imprese;
- b. il sostegno alle imprese nell'elaborazione del rapporto annuale relativo all'attuazione della convenzione sugli obiettivi.

*Art. 14a* Emolumenti nel settore della geotermia

<sup>1</sup> Per il trattamento di una domanda di concessione di un contributo per la prospezione o l'esplorazione l'UFE può riscuotere un emolumento massimo di 25 000 franchi.

<sup>2</sup> Per il trattamento di una domanda di prestazione di una garanzia per la geotermia, l'UFE può riscuotere un emolumento massimo di 50 000 franchi.

*Art. 14b* Riscossione di emolumenti da parte dell'organo di esecuzione

Per le spese di esecuzione nell'ambito delle garanzie di origine, l'organo di esecuzione riscuote emolumenti in funzione degli oneri sostenuti.

**Quadro tariffario nell'ambito delle garanzie di origine**

	<i>Emolumento in franchi</i>	<i>Unità</i>
<b>1. Registrazione e rilevamento</b>		
Registrazione di un impianto di produzione di energia elettrica (a seconda del tipo di impianto)	max. 200	all'anno
Registrazione di un conto utente (a seconda del tipo di conto)	max. 200	all'anno
Rilevamento della quantità di energia elettrica prodotta (a seconda del tipo di impianto)	max. 0,5	all'anno
<b>2. Transazioni</b>		
Rilascio di garanzie di origine (a seconda del tipo di impianto)	max. 0,05	al MWh
Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale	max. 0,05	al MWh
Importazione ed esportazione di garanzie di origine	max. 0,05	al MWh
Registrazione di un ordine permanente	max. 200	per operazione
<b>3. Annullamento</b>		
Annullamento di garanzie di origine	max. 0,05	al MWh
Elaborazione di una conferma di annullamento	max. 100	per operazione

II

La presente ordinanza entra in vigore il ... .

... 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr